UNIONE REGIONALE PUBBLICHE ASSISTENZE

DELLA SARDEGNA

P.P.A.A. CROCE VERDE - MACOMER

P.P. A.A. CROCE VERDE - LOTZORAI

P.P. A.A. CROCE BLU - SASSARI

P.P. A.A. CROCE VERDE - BONNANARO

P.P. A.A. CROCE GIALLA- PLOAGHE

P.P. A.A. L.A.V.O.S. - ORISTANO

P.P. A.A. CROCE BIANCA- USINI

Macomer, 12 Marzo 1983

REGOLAMENTO UNIONE REGIONALE SARDA

art. 1 L'Unione Regionale è costituita dalle Pubbliche Assistenze e Soccorso esistenti in Sardegna, aderenti alla Federazione Nazionale.

art. 2 L'Unione Regionale è apartitica e aconfessionale così come lo sono le P.P. A.A. che vi aderiscono.

art. 3 Il Consiglio dell'Unione Regionale, con potere deliberativo, è composto da tre rappresentanti di ogni Associazione, nominati dai Direttivi e/o Assemblee Generali di ogni Pubblica Assistenza, aventi diritto ad unico voto.
Il Congresso Regionale è costituito dalle Pubbliche Assistenze (Direttivi e volontari) che aderiscono all'Unione. Esso ha l'alta vigilanza sul Consiglio Regionale.

art. 4 Il Consiglio Regionale dura in carica due anni.

art. 5 All'interno del Consiglio Regionale verranno eletti: un Presidente, un vice Presidente, un Segretario, un Cassiere, con potere esecutivo.

art. 6 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Unione. Presiede il Consiglio e le assemblee e vigila su tutto l'operato dell'Unione.

art. 7 In caso di assenza del Presidente ne fa le funzioni il Vice Presidente.

art. 8 In sede di votazioni in seno al Consiglio ed in caso di parità predomina il voto del Presidente.

art. 9 Il Vice Presidente coadiuva l'azione del Presidente e su delega lo rappresenta a tutti gli effetti nell'attività dell'Unione.

art.10 Il Segretario cura la redazione degli atti dei verbali delle assemblee e del Consiglio. Protocolla e custodisce i documenti dell'Unione.

art.11 Il Cassiere esige e paga dietro deliberazione i mandati di uscita firmati dal Presidente e tiene il registro di cassa.

art.12 Il Consiglio Regionale si riunisce ordinariamente tre volte l'anno e straordinariamente ogni qualvolta lo ritiene opportuno il Presidente o un terzo dei Consiglieri.

comma a - Gli avvisi di convocazione ordinaria devono essere inviati 15 giorni prima della data di convocazione.

../..

comma b - Gli avvisi di convocazione straordinaria devono essere inviati 8 giorni prima della data di convocazione.

comma c - Le sedute del Consiglio devono essere fatte nei giorni festivi o prefestivi.

art.13 La riunione del Consiglio è valida quando sono presenti la metà più uno dei Consiglieri in prima convocazione; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei COnsiglieri presenti.

art. 14 Dopo tre assenze consecutive non giustificate il Consigliere è da considerarsi decaduto e viene sostituito dal Direttivo o dall'Assemblea della propria P.P. A.A.

C O M P I T I

art. 15 Il Congresso Regionale si riunisce in assemblea ordinaria almeno una volta all'anno oppure quando la metà dei Consiglieri lo richiedano.

art. 16 Fra i compiti del Congresso Regionale vi è quello di approvare il bilancio preventivo e consuntivo e di eleggere i Sindaci Revisori.

art. 17 Eventuali modifiche al regolamento potranno essere apportate dal Congresso Regionale con la presenza e il voto della maggioranza assoluta delle Associazioni aderenti all'Unione.

art. 18 Il Congresso Regionale è convocato dall'Unione Regionale.

art. 19 Il Collegio dei Sindaci Revisori è formato da cinque membri. Essi esaminano i conti dell'Unione.

art. 20 I cinque Sindaci Revisori eleggono tra loro il Presidente e durano in carica due anni.

S C O P I

art. 21 Gli scopi dell'Unione Regionale sono:

a) coordinare e consolidare l'opera delle Associazioni;
b) procurare per le Associazioni convenzioni, accordi, contratti, finanziamenti e facilitazioni dallo Stato, dalle Regioni e dagli Enti;
c) procurare e favorire la crescita delle Associazioni federate mediante iniziative adeguate;

../..

d) promuovere e favorire l'istituzione di nuove Associazioni nelle località dove si riscontra la necessità di una azione diretta a contribuire al miglioramento delle condizioni sanitarie e del soccorso.

art. 22 Per il conseguimento di detti fini l'Unione Regionale Sarda si serve delle quote annue delle Associazioni la cui misura è stabilita in una quota fissa di Lit. 100.000 da versare entro il mese di aprile.

art. 23 L'amministrazione e il patrimonio dell'Unione sono autonomi come autonomi sono quelli delle singole Associazioni aderenti.

art. 24 L'Associazione che receda o sia esclusa dalla Federazione Nazionale è implicitamente esclusa dall'Unione Regionale.

art. 25 La morosità del pagamento dei contributi verso l'Unione non motivata può costituire proposta di esclusione.

art. 26 E' facoltà del Consiglio Regionale stabilire la rateizzazione delle quote che ogni singola Associazione deve corrispondere.

art. 27 L'Associazione che non osservi le norme del regolamento può essere proposta per l'esclusione dall'Unione Regionale.

art. 28 Tutte le cariche in seno al Consiglio Regionale hanno carattere gratuito e volontaristico. Il diritto di rimborso spese è deliberato dal Consiglio.

art.28 bis Non è ammessa la cumulabilità delle cariche regionali con quelle della Federazione Nazionale.

art. 29 Ogni Associazione facente parte dell'Unione deve rispettare le deliberazioni del Consiglio Regionale, salvo il caso che queste siano in contrasto con le norme statutarie dell'Associazione stessa.

art. 30 L'Unione Regionale si scioglie con delibera del Congresso Regionale.

art. 31 Il patrimonio dell'Unione in caso di scioglimento verrà devoluto in parti uguali alle Associazioni facenti parte dell'Unione.

art. 32 Le Associazioni che intendono aderire all'Unione Regionale dovranno inoltrare domanda scritta al Consiglio dell'Unione, allegando copia dello Statuto.Compito dell'Unione sarà fornire regolamento della stessa e Statuto della Federazione Nazionale.